



COMUNE DI VOLTURARA APPULA

PROVINCIA DI FOGGIA

Largo Bilancia, 5 - 71030 Volturara Appula (FG) - Tel. 0881.557005 - Fax 0881.557098 - Email: info@comune.volturaraappula.fg.it - www.comune.volturaraappula.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 31/05/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **trentuno**, del mese di **maggio**, alle ore **17,55**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Dec. Lgs 267/2000 sono stati convocati a seduta **ordinaria** i consiglieri Comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
RUSSO LEONARDO	SI	TORRETTA GIUSEPPE	NO
PACIFICO MICHELE	SI	BALDI CESARE	SI
PANAGGIO PASQUALE	SI	IANIGRO ANTONIO	SI
CILFONE ANTONIO	SI	LIPPARI ANTONIO	SI
D'ANTINO MICHELE	SI		
CATESI MICHELE	SI		
TAMBASCIA MICHELE ANTONIO	SI		

Presenti N. **10**
Assenti N. **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dr. DONOFRIO Pietro**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **RUSSO Leonardo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

Il Sindaco Presidente afferma che l'abolizione della TASI sull'abitazione principale è la novità più significativa.

Approfondisce l'argomento il Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Marraffino, il quale afferma che vengono fissate le aliquote per gli altri fabbricati al 2 per mille.

Interviene il Consigliere Lippari, il quale chiede al responsabile dell'Ufficio Finanziario se fosse possibile diminuire il 2 per mille, come già richiesto l'anno scorso.

A questo punto il Sindaco risponde che con l'efficientamento della pubblica illuminazione che l'Amministrazione sta portando avanti, si cercherà di ridurre il 2 per mille.

Il consigliere baldi propone l'eliminazione della TASI, Tassa iniqua sia per le prime che per le seconde case, che restano un patrimonio da tutelare ad ogni costo, perché frutto di sacrifici e risparmi di una vita.

E' appena il caso di sottolineare il periodo di grave sofferenza economica in cui versano la maggior parte delle famiglie.

Molti Comuni hanno provveduto ad azzerare questa tassa, risparmiando su altre poste del bilancio, recuperando le somme mancanti e facendo venir meno la cosiddetta "libidine tassaiola"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO CHE la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 20.792,00, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio

comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- ridurre l'aliquota della TASI;
- confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 16/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/06/2015, ed ulteriormente modificata a seguito legislazione intervenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/05/2016;

VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016/2018, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 04/05/2016, immediatamente eseguibile;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 24 del 04/05/2016 e ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEE di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATI:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO Il D. Lgs. 118/2011

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con la Seguevole Votazione:

Presenti n. 10, Votanti n. 10, Astenuti n. ---, Favorevoli n. 8, Contrari n. 2 (Baldi - Ianigro);

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

CATEGORIE	Aliquota
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA (Tutti gli altri fabbricati non contemplati nella sopracitata classificazione)	2,00 per mille
Aree Fabbricabili	ESENTE
Fabbricati Rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Fabbricati Categoria D (dal D/1 al D/9)	ESENTE

2. Di proporre, altresì che per gli immobili concessi in locazione, l'ammontare della TASI dovrà essere versato nella misura del 10% dal conduttore/occupante e nella misura del 90% dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
4. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA, altresì, l'urgenza a provvedere;
Con la Seguevole Votazione:

Presenti n. 10, Votanti n. 10, Astenuti n. ---, Favorevoli n. 8, Contrati n. 2 (Baldi - Ianigro);

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RUSSO Leonardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. DONOFRIO Pietro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 271)

Il Funzionario Incaricato, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal **08/06/2016** (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, 08/06/2016

Il Funzionario Incaricato
F.to ANTONELLI Mario

PARERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì, 31/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. MARRAFFINO Michele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Addì, 31/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. MARRAFFINO Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed ai sensi del comma 3, art. 134 Dec. Lgs 267/2000 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta **ESECUTIVA**;

[] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (comma 4, art. 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, 31/05/2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DONOFRIO Pietro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 31/05/2016

Il Segretario Comunale
Dott. DONOFRIO Pietro

